

N. 01151/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01479/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2016, proposto da:

Alessandro Vessella, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Comella, elettivamente domiciliato in Roma, Via in Arcione, 71, presso lo studio dell'avv. Chiara Di Santo;

contro

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della cessazione dall'incarico di giudice di pace nella sede di Pignataro Maggiore (circondario di Santa Maria Capua Vetere)

e per il risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, anche alla luce delle recenti pronunce del TAR del Lazio, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare le dedotte censure non palesano il necessario fumus boni juris, in presenza di una disciplina di carattere astratto e generale volta a perseguire il buon andamento degli Uffici pubblici nell'ambito del margine di libero apprezzamento del legislatore (cfr. ordinanza n.922/2016);

Valutato che la medesima disciplina non appare irragionevole o non proporzionata, sembra munita di un ragionevole regime transitorio al fine di tutelare il funzionamento del servizio e l'affidamento dei soggetti titolari dei rapporti di durata in corso, e neppure appare contraddetta dalla sopravvenuta disciplina in tema (non di età pensionabile bensì) di durata del mandato;

Rilevato che, nel necessario bilanciamento fra gli interessi contrapposti, va accordata prevalenza all'interesse pubblico cui è funzionale il mantenimento dell'efficacia del provvedimento censurato, sotto il profilo del turn over e della necessità di uniforme applicazione delle norme di legge a tutti i potenziali destinatari;

Rinviata, necessariamente, alla sede di merito l'ulteriore e più approfondita disamina delle complesse censure di illegittimità e di incostituzionalità proposte da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge l'istanza di sospensione cautelare.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carminè Volpe, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)